



COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI

PROVINCIA DI COSENZA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 118 DEL 21/11/2019

OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' CON IL TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA – APPROVAZIONE.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventuno** del mese di **novembre** alle ore **17,45** , nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza degli assessori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
LIRANGI LUIGI	SINDACO	SI
SMIRIGLIA MASSIMILIANO	VICE SINDACO	SI
QUINTIERI ANTONIO	ASSESSORE	SI
SALIMENA MARIA GRAZIA	ASSESSORE	NO
DI STASI BELINDA SIMONA	ASSESSORE	NO

Totale Presenti **3**

Totale Assenti **2**

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE Avv. SPAGNUOLO ELISA .

Il SINDACO constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta n. **137** del **21/11/2019** del Responsabile del servizio interessato che si intende riportata e trascritta;

RITENUTA tale proposta meritevole di approvazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri richiesti ed espressi favorevolmente dai soggetti interessati di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione;

Premesso che:

- a norma dell'art. 54 del D. L.vo 22 agosto 2000, n.274, il Giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- la pena del lavoro di pubblica utilità prevista dall'art.54 del D.Lgs. 274/2000 è applicabile anche ai soggetti condannati per violazione degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l'effetto di alcol o in stato di alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti- cfr art. 186, comma 9 bis, legge 29.07.2010 n. 120, modifiche al Codice della Strada) che non abbiano provocato incidenti stradali;
- l'art.2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art.54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su

delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- ai sensi dell'art. 165 del Codice Penale il Giudice può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retributiva a favore della collettività;
- il Ministro della Giustizia con il predetto atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

Ritenuto che tale istituto:

- garantisca un'immediata utilità sociale alla collettività;
- dimostri come il responsabile del reato non solo venga effettivamente punito ma punito in un modo utile e vantaggioso per la società;
- sia conveniente per il condannato che, a fronte della trasgressione commessa, può sviluppare un'attività risocializzante e utile anche sotto il profilo personale;

Visto lo schema di convenzione per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del D. L. n. 28 Agosto 2000, n. 274 - e artt. 186 e 187 Codice della Strada e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 26 Marzo 2001 nonché dall'art. 165 C.P.;

Dato atto che le convenzioni non comportano l'assunzione di particolari spese se non quelle direttamente legate all'impiego del personale;

Ritenuto, pertanto, la convenzione meritevole di approvazione;

Verificato, pertanto, che nulla osta a approvare le Convenzioni in oggetto;

Dato atto che Il Comune di Terranova da Sibari consente che un numero massimo di 2 (due) persone condannate, alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 274/2000, degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada e dell'art. 165 del Codice Penale, prestino contemporaneamente presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività di Terranova da Sibari;

Visto il testo della Convenzione allegata alla presente deliberazione di cui fa parte integrante;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N° 267/2000;

Tutto ciò premesso,

ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di Approvare la Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso il Comune di Terranova da Sibari, allegata in atti quale parte integrante e sostanziale;

Di Autorizzare il Sindaco pro-tempore, legale rappresentante del Comune, alla sottoscrizione della Convenzione in oggetto;

Di Dare atto che:

- le attività di pubblica utilità saranno svolte a titolo gratuito;
- la convenzione avrà durata di anni 5, a decorrere dalla data di sottoscrizione;-

-il Comune di Terranova da Sibari potrà impiegare non più di 2 (due) persone contemporaneamente;

Di Trasmettere copia della presente deliberazione, nonché la Convenzione sottoscritta, alla Cancelleria del Tribunale di Cosenza, per gli adempimenti previsti dal D.M. 26.03.2001;

Successivamente, ad unanimità di voti espressi in forma palese,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs n. 267/2000.

TRIBUNALE DI COSENZA

COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ'

(Ai sensi degli artt. 54 del D. L. vo 28 Agosto 2000, n. 274 - e artt.186 e 187 Codice della Strada e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 26 Marzo 2001 nonché dall'art. 165 C.P.)

L' anno duemiladiciannove il giorno _____ del mese di _____ nel palazzo di Giustizia di Cosenza;

TRA

Il Tribunale di Cosenza (Codice Fiscale 80007050786) nel seguito indicato come Tribunale, rappresentato da _____ il quale dichiara di intervenire nella stipula del presente atto in qualità _____ del Tribunale, domiciliato per la carica nel palazzo del Tribunale di Cosenza sito in P.zza Fausto e Luigi Gullo -87100 Cosenza

E

Il Comune di Terranova da Sibari (codice fiscale 94007720785) nel seguito indicato come Comune, rappresentato dal Sig. Luigi Lirangi, il quale dichiara di intervenire nella stipula del presente atto nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Terranova da Sibari — CS - sito alla via Municipio

PREMESSO

che a norma dell'art. 54 del D. L.vo 22 agosto 2000, n.274, il Giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che la pena del lavoro di pubblica utilità prevista dall'art.54 del D.Lgs. 274/2000 è applicabile anche ai soggetti condannati per violazione degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l'effetto di alcol o in stato di alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti- cfr art. 186, comma 9 bis, legge 29.07.2010 n. 120, modifiche al Codice della Strada) che non abbiano provocato incidenti stradali;

che l'art.2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art.54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che ai sensi dell'art. 165 del Codice Penale il Giudice può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retributiva a favore della collettività;

che il Ministro della Giustizia con il predetto atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che il Comune di Terranova da Sibari con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del ___/___/2019, ha approvato lo schema di convenzione di che trattasi e ha delegato il Sindaco alla stipula della convenzione in questione;

che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del citato Decreto legislativo 22/08/2000 n.274.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

1. Il Comune di Terranova da Sibari consente che a numero massimo di 2 (due) condannati, alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art.54 del decreto legislativo 274/2000, degli artt.186 e 187 del

Codice della Strada e dell'art. 165 del Codice Penale, prestino contemporaneamente presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. Il Comune di Terranova da Sibari specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministro della Giustizia 26/03/2001 (G.U. n.80 del 05/04/2001). "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54 comma 6 del D.Lgs. 28/08/2000 n.274", ha ad oggetto le prestazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) del medesimo art. 1.

Art.2

2. L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità;

Art.3

1. Il Comune di Terranova da Sibari individua per le prestazioni dei condannati, di cui alle lettere a) b) c) d) ed e) dell'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26/03/2001, i seguenti soggetti incaricati i quali provvederanno secondo la propria competenza ad impartire a costoro le relative istruzioni avvalendosi anche di collaboratori;
2. Per le prestazioni di natura assistenziale a favore di anziani e portatori di Handicap, per quanto previsto dalla lettera a) per lo svolgimento delle sole attività amministrative dell'art. 1 D.M. 26/03/2001, il Responsabile pro-tempore dell'area ai servizi alla persona;
3. Per quanto previsto dalle lettere b) e c) il Responsabile dell'area vigilanza;
4. Per quanto previsto dalla lettera d) dell'art. 1 D.M. 26/03/2001 il Responsabile pro-tempore area LL.PP. e patrimonio;
5. Per quanto previsto dalla lettera e) dell'art. 1 D.M. 26/03/2001 il responsabile pro-tempore area amministrativa finanziaria o area LL.PP. e patrimonio, per lo svolgimento attività amministrativa;

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Terranova da Sibari si impegna ad assicurare nel rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
2. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Art. 5

1. E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
2. E' obbligatoria ed a carico del Comune di Terranova da Sibari l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

1. I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art.7

1. Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune di Terranova da Sibari.

Art.8

1. La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrenza dalla data di sottoscrizione.
2. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia — Direzione Generale degli Affari Penali.
3. Il presente atto, redatto su carta resa legale, in duplice originale, sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.

Letto, firmato, sottoscritto.

Per il Tribunale di Cosenza

Per il Comune di Terranova da Sibari

Letto e sottoscritto

**II SINDACO
F.TO LIRANGI LUIGI**

**II SEGRETARIO COMUNALE
F.TO SPAGNUOLO ELISA**

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:
- E' stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio comunale, il giorno **25.11.2019** per rimanervi quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Leg.vo n. 267/2000;
- E' divenuta esecutiva:
 - ☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta nessun ricorso;
 - ☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- E' stata comunicata, con lettera n. _____ in data **25.11.2019** ai signori capigruppo consiliari, come prescritto dall'art. 125, comma 1, del D.Leg.vo n. 267/2000;

Terranova da Sibari, lì **25.11.2019**

Il Segretario Comunale
F.TO Avv. Elisa SPAGNUOLO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Terranova da Sibari, lì **25.11.2019**

Il Segretario Comunale
Avv. Elisa SPAGNUOLO